

In secondo luogo, la ricorrente deduce che è stato violato il suo diritto di essere ascoltata e, in terzo luogo, che l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE sono stati applicati erroneamente in quanto la ricorrente è stata condannata per una violazione inesistente. In particolare, essa fa valere che, con la stipulazione delle clausole di territorialità non vi è stata violazione della concorrenza, ma che tali clausole sono necessarie per garantire ai beneficiari una buona gestione dei loro diritti nel paese in cui opera ciascuna società contraente. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che le clausole di esclusività territoriale negli accordi collettivi di rappresentanza non violano la concorrenza.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non tiene conto del fatto che nel diritto comunitario la proprietà intellettuale e le opere intellettuali e artistiche non sono accomunate ai restanti beni e servizi ed effettua un'errata classificazione dei fatti nella norma giuridica corrispondente.

In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l'art. 151 CE, il quale istituisce il principio dell'eccezione culturale secondo cui la Commissione deve, quando procede a qualsiasi regolamentazione, tener conto dei risvolti culturali, mirando al rispetto e alla promozione della varietà delle culture [europee].

In sesto luogo, la ricorrente fa valere che il mancato esame della sussistenza della responsabilità nel contesto dell'esame della dedotta violazione dell'art. 81 costituisce un'erronea applicazione della regola giuridica e una chiara carenza di motivazione della decisione impugnata.

In settimo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi il principio di proporzionalità, in quanto le società europee di proprietà intellettuale non hanno le stesse dimensioni, nonché il principio di imparzialità in quanto è stata adottata irregolarmente. Inoltre, la ricorrente fa valere che l'esistenza di gravi contraddizioni rende la decisione incomprensibile e illogica. Per lo più, la decisione impugnata, secondo la ricorrente, sotto l'apparenza ingannevole di un'agevolazione diretta all'ottenimento delle licenze di uso musicale via cavo, via satellite e via internet mira, in realtà, ad imporre l'eliminazione reciproca delle società di proprietà intellettuale, alterando la sana concorrenza, ponendo condizioni di mercato ineguali e creando inevitabili conflitti tra le società di cui trattasi. Infine, secondo la ricorrente, la decisione impugnata viola direttamente la direttiva 93/83/CEE⁽¹⁾ ed è contraria alla convenzione internazionale di Berna sulla proprietà intellettuale a cui l'Unione europea ha aderito.

(¹) Direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15).

Ricorso proposto il 18 settembre 2008 — Clearwire Corporation/UAMI (CLEARWIFI)

(Causa T-399/08)

(2008/C 301/86)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Clearwire Corporation (Kirkland, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Konrad)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni, modelli) 30 giugno 2008 (procedimento R 706/2008-1); e
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo CLEARWIFI per servizi della classe 38 (registrazione internazionale n. W00 934 594)

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94, in quanto i motivi di rigetto dedotti dalla commissione di ricorso non precludono la registrazione.

Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)

(Causa T-400/08)

(2008/C 301/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BP plc (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2008 (procedimento R 957/2006-4), nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione 26 maggio 2006 che statuisce sull'opposizione n. B 760 605; e
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENERCON» per prodotti delle classi 1, 2 e 4.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «ENERGOL» (registrazione n. 137 828) per prodotti delle classi 1 e 4.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione, salvo per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità e rigetto del ricorso per la restante parte.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato che sussiste un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.

Ricorso presentato il 20 settembre 2008 — Fluorsid e Minmet/Commissione

(Causa T-404/08)

(2008/C 301/88)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Fluorsid SpA (Assemmini, Italia) e Minmet Co. (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: L. Vasques e F. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

- Annullamento della decisione della Commissione europea adottata in data 25 giugno 2008 C(2008) 3043, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, caso COMP/39.180 — Fluoruro di Alluminio notificato a Fluorsid e Minmet rispettivamente in data 11 luglio 2008 e in data 9 luglio 2008 ovvero, in via alternativa, per la riduzione della sanzione irrogata a Minmet e Fluorsid nell'ambito della decisione ai sensi dell'art. 44(2) del Regolamento di Procedura di codesto Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le società Fluorsid e Minmet intendono impugnare la decisione con la quale la Commissione europea ha accertato una violazione degli articoli 81(1) e 53(1) del Trattato ed ha, di conseguenza congiuntamente e solidalmente sanzionato Fluorsid e Minmet per un'assunta grave violazione dell'art. 81 del Trattato per un importo pari a 1 600 000 EUR (unmilionesecentomila).

A sostegno delle proprie pretese, le ricorrenti fanno valere:

- Assenza di prova del potenziale pregiudizio nello SEE e violazione delle norme di cui all'art. 81 del Trattato. Si sottolinea a questo riguardo l'impossibilità di ipotizzare che quattro imprese di piccole dimensioni, delle quali una non ha neanche fatturato nel 2000 nello SEE, possano, anche solo in astratto, da sole imporre un prezzo a grossi produttori di alluminio (questi anche indicati come «smelter») in un mercato ove è l'offerta ma non la domanda a determinare il prezzo.
- Violazione degli obblighi di motivazione riguardo la prova dell'illecito in violazione dell'art. 253 del Trattato e 2 del Reg. 1/2003, per mutamento surrettizio dell'infrazione contestata per alleggerire gli oneri probatori a carico della Commissione. Si fa valere su questo punto che la Commissione ha potuto acquisire evidenze di uno scambio di informazioni tra concorrenti, ma non di una intesa con oggetto restrittivo. Tale mutamento del titolo dell'illecito ha favorito la Commissione, la quale ha potuto richiamare, riteniamo in modo non corretto, i meccanismi di *per se rule* previsti per le *hard core restrictions*, agevolando dunque i propri oneri di natura probatoria e potendo non considerare il fatto che l'assunto illecito non ha prodotto alcun effetto nel mercato.
- Violazione dell'art. 27 del Reg. 1/2003 e dei diritti della difesa, oltre che degli articoli 253 e 173 del Trattato, nella misura in cui la Commissione non cita la leniency di Fluorsid nell'ambito degli Statements of objections (SO), ha svolto attività investigativa ed acquisito documentazione nel fascicolo del procedimento dopo gli SO, ed ha contestato nella decisione finale un illecito diverso da quello contestato negli SO (da violazione continuata ad un illecito di 6 mesi).